



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO**



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CANEVARI" DI VITERBO

via Carlo Cattaneo, n5/7 – cap 01100 – Viterbo (Vt) – tel. 0761

308111 PEC vtic833009@pec.istruzione.it – CF 80024060560

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n° 235)

il genitore/affidatario e il dirigente scolastico

- visto l'art. 3 del DPR 235/2007;
- vista la CM Prot n. 3602/P0 del 31/7/2008;
- preso atto che:

1) LA COMUNITA' SCOLASTICA

- 1-la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera società civile;
- 2- la comunità scolastica è il complesso sociale costituito dagli studenti, dagli organi e operatori scolastici, dalle famiglie e dai soggetti interni ed esterni, anche istituzionali o associativi, che collaborano nel perseguimento del successo formativo ed educativo;
- 3-il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce l'ecologia primaria entro la quale si realizza la transazione educativa e la condizione fondamentale del successo dell'impresa educativa;
- 4- la scuola è non soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi complessi di coordinamento, gestione, conservazione-ottimizzazione e partecipazione;

2) INSUCCESSO SCOLASTICO

la serie storica degli esiti scolastici rileva il mancato rispetto dei regolamenti quale fattore rilevante di insuccesso educativo e dei malfunzionamenti nell'erogazione dei servizi scolastici;

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

1) ETICA DELLA RESPONSABILITA'

- 1- L'osservanza delle norme di livello nazionale/regionale e dei regolamenti a livello d'istituto assume i caratteri di presupposto fondamentale e prioritario per la realizzazione degli obiettivi formativi d'istituto.
- 2- Scopo fondamentale del presente Patto è l'esplicitazione delle responsabilità, comuni ed individuali, derivanti dall'inosservanza delle norme di cui al precedente punto 1.
- 3- Le predette responsabilità si ripartiscono in responsabilità per violazione di norme generali e responsabilità per violazione dei regolamenti d'istituto.

2) RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DI NORME GENERALI

1- Le responsabilità del personale scolastico.

Le responsabilità del personale della scuola sono disciplinate dalle norme richiamate nei punti che seguono.

a) Responsabilità del dirigente scolastico:

- art. 25 D.L.vo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni: responsabilità gestionale;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Dirigenza dell'area V (dirigenti scolastici) e contratto individuale di lavoro: responsabilità in ordine agli obblighi contrattuali e ai risultati di gestione;
- art. 18 D.L.vo 81/2008: responsabilità in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro; a tale proposito si richiama l'art 2, comma 1, lettera "a" che equipara alla figura del "lavoratore" *".....l'allievo degli istituti di istruzione..... nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione....."*;
- art. 2048 Codice Civile (cc), secondo comma, responsabilità in ordine agli aspetti di carattere organizzativo in materia di vigilanza sullo studente minore;
- art. 361 Codice Penale (omessa denuncia) *"Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare alla Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione....."*. Per effetto di tale norma: *"Ove il fatto costituente violazione disciplinare (dello studente, ndr) sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale,.....il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale [dalla CM Prot n. 3602/PO del 31/7/2008]."*

b) Responsabilità del personale docente e non docente.

- art. 2048 cc, secondo comma: responsabilità in ordine alla vigilanza di prossimità sullo studente minore;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL): responsabilità in ordine agli obblighi contrattuali;
- articolo 492 e seguenti del D.L.vo 297/1994 (Testo Unico sull'istruzione) con le modifiche apportate dall'art. 2 comma 1 della Legge 25 ottobre 2007 n.176: responsabilità in ordine agli obblighi professionali di natura non contrattuale.
- art. 19 D.L.vo 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro): responsabilità in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i casi in cui il personale in parola è equiparato alla figura del "preposto" (art. 2, comma 1 lett. "e" del decreto citato);

2- Responsabilità dei genitori/affidatari.

- art. 30 della Costituzione: *"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio...."*: responsabilità in ordine all'obbligo scolastico (per gli aspetti di dettaglio: DM n° 139 del 22/8/2007 e delibere regionali sul calendario scolastico);
- art. 2048 cc, primo comma alla luce della sentenza Cass. Sez III, 21.9.2000, n.12501; 26.11.1998, n. 11984: *"....La responsabilità del genitore (...) e quella del precettore (...) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti....."* [dalla CM Prot n. 3602/PO del 31/7/2008]

3- Responsabilità dello studente.

- Codici civile e penale, per le responsabilità conseguenti ai comportamenti illeciti, con le eventuali attenuazioni derivanti dallo status di minore;
- D. P. R. del 24 Giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. del 21/11/2007 n° 235 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria": responsabilità in ordine ai doveri scolastici.
- Articolo 20 D.L.vo 81/2008 (obblighi dei lavoratori): responsabilità in ordine alla sicurezza nei

luoghi di lavoro nelle attività in cui lo studente è equiparato alla figura del "lavoratore" (art 2, comma 1, lettera "a").

2) RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI A LIVELLO D'ISTITUTO

1- Le carte fondamentali d'istituto (carta dei servizi, regolamento d'istituto, contrattazione integrativa d'istituto, Piano dell'Offerta Formativa, programmazioni di classe e disciplinari) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli studenti e diritti e doveri degli operatori scolastici la cui disciplina è devoluta all'istituzione scolastica.

2- Le carte fondamentali d'istituto, con esclusione delle parti soggette a tutela della privacy, sono pubblicate sul sito web della scuola e a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

3- Il regolamento d'istituto in particolare individua e disciplina:

- i comportamenti contrari ai doveri scolastici da parte degli studenti e le relative sanzioni;
- il procedimento amministrativo dell'irrogazione della sanzione disciplinare;
- le modalità per la promozione di ricorsi contro le sanzioni irrogate agli studenti davanti agli organi di garanzia d'istituto e regionale.

3) IL CONTRATTO FORMATIVO

Nell'ambito dei regolamenti a livello d'istituto la relazione educativa docente-studente è disciplinata dal "contratto formativo". Il contratto formativo esplicita diritti e doveri dello studente, diritti e doveri dei docenti in connessione con il processo d'insegnamento-apprendimento ed è riportato nella programmazione di classe.

4) PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri richiamati nel presente patto, ove non si configurino come più gravi violazioni o illeciti sanzionabili, si attua la procedura di composizione obbligatoria; la procedura di composizione obbligatoria comprende:

- a) segnalazione di inadempienza, tramite "avviso", se prodotta dalla scuola, "reclamo" se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che scritta;
- b) accertamento; una volta prodotto l'avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza ovvero non sussistente o irrilevante, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
- c) ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera "b", il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
- d) informazione; il ricevente è obbligato ad informare l'emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.

5) IMPEGNI DI RECIPROCITA'

I sottoscrittori del presente patto sono pienamente consapevoli:

- a) delle disposizioni richiamate nel patto e delle conseguenti responsabilità;
- b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.

il genitore/affidatario

.....

il dirigente scolastico

F.to prof. ssa Paola Bugiotti

Viterbo,